

Convenzione per il trasferimento ed il conferimento della Funzione

Fondamentale di “POLIZIA MUNICIPALE e POLIZIA

AMMINISTRATIVA LOCALE” all’Unione Montana dei Monti Azzurri

L’anno duemiladiciannove, il giorno ..., del mese di ... (.../.../2019), in San Ginesio (MC), presso la Sede dell’UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

l’UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, in persona del **PRESIDENTE** dell’UNIONE pro-tempore, Dott. **Giampiero FELICOTTI** (codice fiscale **FLCGPR52S15I651U**), domiciliato per la carica presso la Sede dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 42 del 08/11/2017, resa immediatamente eseguibile;

e

il **Comune di CALDAROLA**, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. **Luca Maria GIUSEPPETTI** (codice fiscale **GSPLMR56S18B474D**), domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. 32 del 27/08/2019, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l’art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. imponeva ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l’esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante “Unione”

(art.32 TUEL) o “Convenzione” (art.30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al

comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull’assetto funzionale e organizzativo

degli Enti interessati;

- l’art.16, della Legge n.48/2011, definiva la nuova disciplina per l’associazionismo

intercomunale per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

- l’art. 19, della Legge n.135/2012, individuava le nuove 10 (dieci) “Funzioni

Fondamentali” dei COMUNI, che sono considerate obbligatorie e fondamentali, ai

sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sostituendo il testo del

comma 27, dell’art.14, della Legge n.122/2010, come di seguito riportato:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa
vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo
118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

- sempre l'art.19, della Legge n.135/2012, ridefinisce quanto già disposto dal comma 28, dell'art.14, della Legge n.122/2010 e con il comma 28 bis, del medesimo articolo, quanto già disposto dall'art.16, della Legge n.48/2011, disponendo il NUOVO OBBLIGO di "esercizio in forma associata", mediante Unione di Comuni o Convenzione, delle "funzioni fondamentali" sopra elencate;

- il comma 31-ter, del medesimo articolo 19, ha stabilito che i Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

- l'art. 5, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo una serie di precedenti rinvii, ha prorogato i suddetti termini al 31/12/2019;

DATO ATTO che:

- in data 16 dicembre 2014, con Atto Costitutivo adottato ai sensi della L.R. n.35/2013, i Comuni già componenti la Comunità Montana dei Monti Azzurri (istituita

con atto consiliare n. 20 del 23.3.2010) hanno proceduto a costituire l'UNIONE di

Comuni (art.32 TUEL) denominata "Unione Montana dei Monti Azzurri",

approvandone ai sensi dell'art.32 del TUEL il relativo STATUTO;

- a seguito dell'adesione all'UNIONE Montana dei Monti Azzurri effettuata, ai sensi della L.R. 35/2013, con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni appartenenti all'Unione Montana dei Monti Azzurri hanno già conferito alla stessa le seguenti funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'art. 19, della Legge n.135/2012:

- A) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (lett.g);

- B) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (lett.c);

- C) Statistica (lett.l-bis);

- l'art.4, comma 3), dello Statuto dell'Unione Montana, prevede che "ulteriori funzioni e servizi possono essere conferiti dai Comuni all'Unione Montana, secondo modalità di volta in volta concordate";

PRECISATO che, le disposizioni normative relative alle UNIONI dei Comuni, vanno integrate e coordinate con le normative disciplinanti le funzioni attinenti le specifiche materie/aree di attività, che in materia di Polizia Locale in particolare si richiamano:

- la Legge Quadro n.65/86 in materia di "Ordinamento della Polizia Locale";

- all'art.1, comma 2, prevede che i Comuni possano gestire nelle forme associative previste dalla legge il servizio di polizia locale;

- all'art.6, comma 2, prevede incentivazioni per la gestione in forma associativa;
 - all'art.7, comma 5, prevede che in caso di gestione associata il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del REGOLAMENTO del Corpo di Polizia Locale;
 - all'art.12 prevede che in caso di gestione da parte di Enti diversi dai Comuni, le parole "Comune" e "Sindaco" vanno sostituite con i rispettivi organi dell'Ente ("Consiglio dell'Unione" e "Presidente dell'Unione");
- la Legge Regionale n.1/2014 in materia di "Ordinamento della Polizia Locale":
- all'art.2, comma1, promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche fuori dalle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;
 - all'art.5, comma 4, prevede che nel caso di gestione associata mediante trasferimento di funzioni all'UNIONE di Comuni *"le attribuzioni assegnate dalla Legge ai Comuni ed al Sindaco, ad esclusione di quelle previste dall'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, sono esercitate rispettivamente dall'UNIONE e dal PRESIDENTE dell'UNIONE, con le modalità previste dallo Statuto dell'Ente associativo"*;
- DATO ATTO che, in materia di polizia amministrativa locale, i Comuni dell'Unione hanno già delegato o conferito all'Unione Montana ulteriori funzioni in aggiunta a quelle già conferite con l'atto costitutivo, come di seguito:
- "Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)", a seguito di conferimento delle deleghe all'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni dell'Unione, recepite con Delibera del Consiglio dell'Unione Montana n.2 del 24/02/2016, che assolve a numerose competenze di "polizia amministrativa locale";

- “Funzioni in materia Agricola e Forestale”, di cui all’art.5, della Legge Regionale n.24 del 27/07/1998, avente ad oggetto “*Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale*”, e agli artt.21, 24, 256 e 31 della Legge regionale n.6 del 23/02/2005, avente ad oggetto “*Legge Forestale Regionale*”, recepite con Delibera del Consiglio dell’Unione Montana n.5 del 24/02/2016;
 - “Verde Pubblico Urbano ed Extraurbano”, di cui all’art.4, della Deliberazione della Giunta Regionale n.603 del 27/07/2015, avente ad oggetto “*Verde Urbano e formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano*”, recepite con Delibera del Consiglio dell’Unione Montana n.5 del 24/02/2016, solo relativamente ad alcuni dei Comuni componenti l’Unione montana;
- DATO ATTO che:
- alcuni Comuni che avevano effettive e gravi difficoltà relativamente alla gestione dei servizi di polizia locate nel proprio territorio, in attesa di verificare se la data di scadenza dell’obbligo del conferimento delle funzioni fondamentali all’Unione Montana venisse ulteriormente prorogata, hanno formalmente deciso di procedere fin da subito alla gestione associata della funzione fondamentale relativa alla “*polizia locale e polizia amministrativa locale*”;
 - il Consiglio dell’Unione Montana, nella seduta del 08/11/2017, ha formalmente approvato il progetto relativo al “*Servizio/Corpo Associato di Polizia Locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri*” finalizzato alla gestione associata delle attività relative alla polizia locale e polizia amministrativa locale conferite, trasferite, delegate dai Comuni o attribuite in via generale o attribuite ex lege alla diretta competenza dell’Unione Montana, nonché approvato il relativo schema di CONVENZIONE;

DATO ATTO che:

- il Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la medesima Deliberazione di approvazione del presente schema di convenzione, ha provveduto alla istituzione dello specifico SETTORE di attività in seno all'Unione Montana dei Monti Azzurri dedicato alla funzione fondamentale attinente la *"Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale"* di cui alla sopra richiamata lettera i), del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, organizzato in Servizio o Corpo di P.L., al quale ogni singolo Comune dell'Unione Montana potrà conferire, con specifico atto di *"trasferimento e conferimento delle funzioni"*, le predette funzioni allorquando sarà ritenuto congruo alle proprie esigenze politico-amministrative, fatto salvo eventuali obblighi o scadenze imposte dalla legge;
- il conferimento della funzione fondamentale in argomento, viene effettuato ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, da ciascun Comune dell'Unione mediante la sottoscrizione di apposito atto di *"trasferimento e conferimento delle funzioni"*, mediante il quale il Comune si spoglia di ogni propria competenza in merito alle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale trasferendole all'Unione, preventivamente approvato dal rispettivo Consiglio Comunale;
- a seguito dell'istituzione della funzione attinente la *"Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale"*, si è proceduto all'adozione di un apposito Regolamento del Servizio/Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, e di ogni ulteriore atto demandato dalla legge, al fine di assicurare la efficace gestione delle attività in argomento, atti che saranno predisposti dalla Conferenza dei Sindaci aderenti al progetto di gestione associata e sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Unione, unitamente ad ogni altro residuale aspetto organizzativo di carattere amministrativo, generale e comune di competenza;

- i Comuni di MONTE SAN MARTINO e PENNA SAN GIOVANNI, hanno già trasferito e conferito le funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale all'Unione Montana, aderendo alla gestione associata di tali funzioni in seno all'Unione Montana, mediante la sottoscrizione di analoga convenzione;

- i Comuni di SMERILLO e BOLOGNOLA, pur non appartenendo all'U.M.M.A. hanno preferito aderire alla gestione unificata delle funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell'Unione Montana, aderendo alla gestione associata di tali funzioni in seno all'Unione Montana, mediante la sottoscrizione di analoga convenzione ex art.30 TUEL;

PRECISATO, pertanto, che, nell'ambito delle attività del SETTORE "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale", sono, a titolo indicativo e non esaustivo, ricomprese le seguenti competenze e/o aree di attività, che si intendono trasferite e conferite all'Unione Montana:

a) polizia amministrativa:

- polizia annonaria, commerciale e tributaria;
- polizia igienico sanitaria;
- polizia veterinaria;
- polizia edilizia e ambientale;
- polizia urbana;
- polizia rurale, agricola e forestale;
- polizia cimiteriale e mortuaria;

b) polizia stradale;

c) polizia giudiziaria;

d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

e) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri

provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

f) vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

g) attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente di appartenenza;

h) servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

i) ogni altra materia e/o attività conferita dalla legge, anche in futuro, alla competenza della Polizia Locale o della Polizia Amministrativa locale, ovvero conferita all'Unione Montana dai Comuni appartenenti alla stessa o convenzionati;

ATTESO che il Comune di CALDAROLA avendo una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, è soggetto all'obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, così come previsto dalla normativa citata, e che in base ad autonoma ed insindacabile facoltà di aderire alla gestione associata mediante l'adozione di un apposito atto di conferimento della funzione, ha deciso di procedere in tal senso, in quanto ritenuto adeguato alle proprie esigenze istituzionali;

ACCERTATO che:

- il Consiglio Comunale del medesimo Comune di CALDAROLA con proprio atto Deliberativo n. 32 del 27/08/2019, ha approvato il testo della presente convenzione, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;
- il Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, già sulla base della Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.42 del 08/11/2017, è formalmente autorizzato alla sottoscrizione della stessa, con conseguente effetto di valore legale della convenzione;
- con la firma della presente convenzione, il Comune di CALDAROLA, si aggiunge

agli Enti dell'Unione che già hanno conferito il servizio di Polizia Locale e Polizia

Amministrativa Locale all'Unione e che già gestiscono tale attività conformemente

alle decisioni assunte;

VISTE le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci attinenti gli aspetti amministrativi e di natura economica necessari per formalizzare l'adesione del Comune di CALDAROLA, come risultanti dai Verbali della Conferenza dei Sindaci del Servizio unificato di Polizia Locale, che sono stati approvati dal medesimo Comune, che, seppur non materialmente allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n.42 del 08/11/2017, di cui il presente schema di convenzione ne costituisce l'allegato C, ed ogni disposizione normativa in essa indicata e/o richiamata, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e durata

1. La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del TUEL, e degli artt.2 e 5 della Legge Regionale n.1/2014 in materia di Polizia Locale, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio dell'Unione e delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, in premessa richiamate, statuisce e disciplina il conferimento ed il trasferimento dal **Comune di CALDAROLA** all'Unione Montana dei Monti Azzurri, di ogni attività ricadente nella funzione fondamentale “**Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale**” di cui alla lettera i), del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, di competenza dei medesimi Comuni, allo scopo di assicurare la gestione associata delle funzioni in conformità alle ragioni indicate in premessa, che è assunta quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La Convenzione è regolata dalla Legge n. 65 del 7 marzo 1986, dal Decreto Legislativo n. 267/2000, dalla Legge Regionale delle Marche n.1/2014 e dalle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di Polizia Municipale, oltre che dallo Statuto dell'Unione Montana e dalle leggi disciplinanti le Unioni montane ed i piccoli Comuni, in vigore o che venissero successivamente emanate.

3. Per la presente convenzione è stabilita la medesima durata prevista nell'atto costitutivo dell'Unione Montana, ovvero per la durata eventualmente stabilita dalla legge, fatta salva la facoltà di recesso di ogni singolo Ente, sia dall'Unione, che dalle singole funzioni conferite, ai sensi di legge.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. La gestione associata della funzione fondamentale di “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale” di cui alla presente convenzione, è finalizzata a garantire il miglioramento delle attività gestionali della polizia locale, il miglioramento delle attività di presidio del territorio ed una presenza più coordinata per l'esercizio di tali funzioni, anche attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale.

2. I Comuni aderenti si propongono di sviluppare tutte le possibili forme di collaborazione anche con le forze di polizia statali e locali per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alle varie forme di illegalità diffusa in attuazione dei programmi che saranno predisposti dai Sindaci dei Comuni dell'Unione in materia di sicurezza urbana.

Art. 3 – Funzioni conferite e trasferite

1. Con la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del TUEL e delle normative disciplinanti l'ordinamento della Polizia Locale in atti richiamate, sono conferite e trasferite all'Unione Montana dei Monti Azzurri, ogni funzione o

attività ricadente nella funzione fondamentale “**Polizia Locale e Polizia**

Amministrativa Locale” di cui alla lettera i), del comma 27, dell’art.14, della Legge

n.122/2010, a titolo non esaustivo, di seguito elencate:

a) polizia amministrativa:

- polizia annonaria, commerciale e tributaria;
- polizia igienico sanitaria;
- polizia veterinaria;
- polizia edilizia e ambientale;
- polizia urbana;
- polizia rurale, agricola e forestale;
- polizia cimiteriale e mortuaria;

b) polizia stradale;

c) polizia giudiziaria;

d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

e) vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

f) vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

g) attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell’Ente di appartenenza;

h) servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

i) ogni altra materia e/o attività conferita dalla legge, anche in futuro, alla competenza della Polizia Locale o della Polizia Amministrativa locale, ovvero conferita all’Unione Montana dai Comuni appartenenti alla stessa o convenzionati;

2. In particolare, il trasferimento/conferimento delle funzioni in parola, comprende (a titolo indicativo e non esaustivo) anche l'attuale o futura gestione dei seguenti servizi:
- a) sala operativa, dotata di linee telefoniche, centrale radio e numero verde unificato per le emergenze, istituita presso il Comando del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana;
 - b) formazione professionale degli operatori;
 - c) servizi di infortunistica stradale;
 - d) servizi intercomunali di controllo del territorio svolti in proprio o con la collaborazione delle altre forze di polizia;
 - e) servizi di vigilanza e prevenzione serale/notturna;
 - f) servizi intercomunali di vigilanza e controllo in materia di polizia locale, polizia amministrativa, prevenzione generale e controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini;
 - g) attività di educazione stradale, protezione ambientale e bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
 - h) coordinamento e svolgimento dei servizi di emergenza ed operazioni di soccorso nei casi di calamità, che coinvolgano il territorio e/o la popolazione dell'Unione montana;
 - i) servizi di rilevazione, accertamento e notifica delle violazioni;
 - j) servizi per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere che si svolgono nel territorio;
 - k) servizi amministrativi, logistici, di informazione, di acquisto e gestione di beni e servizi sulla base di progetti concordati e coordinati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 4 - Ambito territoriale e Sede

1. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale, di cui alla presente convenzione, è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la convenzione, ovvero che hanno già conferito o trasferito funzioni nelle materie indicate al precedente art.3, ovvero che ne effettueranno il conferimento o trasferimento in futuro.
2. L'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5, della Legge nr.65/1986, relativo al porto dell'arma, ed in generale delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale, coincide con l'ambito territoriale dell'Unione Montana come definito dallo Statuto. La dotazione e l'uso dell'arma dovrà essere disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione.
3. La Sede centrale del Servizio di P.L. è individuata presso la Sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Tale Sede potrà essere trasferita in altro luogo ritenuto funzionalmente ottimale, con provvedimento approvato dalla Conferenza dei Sindaci e ratificato dalla Giunta dell'Unione Montana.
4. Possono essere organizzate ulteriori Sedi tecnico-operative, dislocate in punti strategici del territorio dell'Unione Montana, in relazione alle esigenze del servizio e delle risorse strumentali ed economiche disponibili.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. È istituita una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei Comuni partecipanti alla convenzione e dal Presidente dell'Unione. La "Conferenza dei Sindaci" è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio, nonché per l'approvazione di ogni Accordo tra Sindaci necessario al funzionamento del servizio.
2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente dell'Unione Montana.

Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni

convenzionati, ed ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Presta funzioni di "Segretario" della Conferenza dei Sindaci il Comandante del Servizio di Polizia Locale dell'Unione o un suo delegato in caso di impedimento.

4. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno la metà dei propri componenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 6 – Regolamento del Servizio o Corpo di Polizia Locale

1. La gestione del Servizio o Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri è disciplinato con apposito "*Regolamento del Servizio o Corpo di Polizia Locale*", la cui denominazione sarà automaticamente variata in "Servizio" o "Corpo" sulla base dei parametri indicati dalla Legge Regionale in materia.

2. Sempre con appositi Regolamenti saranno disciplinati i vari aspetti organizzativi gestionali attinenti, le uniformi, le attrezzature e di mezzi operativi, l'armamento e ogni altro aspetto previsto dalla legge.

3. La struttura associata per la gestione delle funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale di cui alla presente convenzione assume la denominazione di "*Servizio/Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri*".

Art. 7 – Sistema Direzionale

1. Il Sistema Direzionale della Polizia Locale dell'Unione, viene articolato come segue:

a) Consiglio e Giunta dell'Unione: secondo le rispettive competenze, svolgono la funzione di indirizzo e di controllo, adottando gli atti necessari al funzionamento del Servizio o Corpo di P.L..

b) Conferenza dei Sindaci: definisce le direttive e gli indirizzi della gestione

associata del servizio e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi generali per la gestione amministrativa del servizio.

c) Presidente dell'Unione: imparte le direttive al Comandante del Corpo di P.L. dell'Unione, ed ha ogni funzione di controllo, compreso il potere ispettivo.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni, anche in forma parziale, ad un Sindaco componente la Conferenza dei Sindaci.

d) Comandante del Servizio/Corpo di P.L.: è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia Locale dell'Unione, e ne risponde direttamente al Presidente dell'Unione o suo delegato. Assolve alle funzioni di cui all'art.9 della Legge Quadro n.65/1986 e all'art.12 della Legge Regionale n.1/2014. Il Corpo di P.L. dell'Unione è dotato di un Vice Comandante.

e) Comandanti di "Distretto": sono responsabili della gestione delle attività tecnico-operative e/o amministrative loro affidate dal Comandante o dal Regolamento, rispondendo del raggiungimento degli obiettivi. Si raccordano con i Sindaci competenti in ordine al proprio Distretto. In relazione alle competenze attribuite, è possibile riconoscere la P.O. ai sensi di legge e del CCNL di categoria.

2. I dettagli sul funzionamento del Sistema Direzionale, ed i vari aspetti organizzativo gestionali collegati, saranno definiti in dettaglio dal Regolamento del Corpo o da appositi Regolamenti Interni.

3. Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale. Parimenti resta di competenza di ciascun Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più Sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal Presidente dell'Unione.

Art. 8 – Dotazione organica

1. L'Unione esercita le funzioni trasferite dotandosi della struttura organizzativa iniziale prevista dal progetto, che potrà essere successivamente modificata fino ad ottimizzazione della stessa in conformità dei parametri previsti dalla legge.
2. Nella fase iniziale, oltre al personale già dipendente dall'Unione in possesso delle qualifiche necessarie, i Comuni aderenti alla presente convenzione provvedono a trasferire il proprio personale all'Unione ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in alternativa, la propria capacità assunzionale.
3. La dotazione organica del Settore della Polizia Locale dell'Unione, sarà annualmente determinata con il Piano delle risorse umane destinate alla Polizia Locale, nell'ambito del fabbisogno triennale del personale approvato ai sensi di legge dall'Unione; eventuali variazioni relative a personale comandato saranno definite in accordo con i Comuni interessati.
4. I Comuni possono cedere le proprie capacità assunzionali, anche residuali o frazionate, all'U.M.M.A. .

Art. 9 – Organizzazione e gestione

1. I provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione sono predisposti ed assunti dalla Unione Montana dei Monti Azzurri.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a trasferire all'Unione montana, il personale destinato ai servizi di polizia locale e le risorse economiche

corrispondenti anche attinenti il trattamento accessorio.

3. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al articolo 5 della presente convenzione. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi, nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).

4. I beni mobili e le attrezzature tecniche di proprietà dei Comuni aderenti alla presente convenzione, già destinati ai rispettivi servizi comunali di Polizia Locale, sono assegnati in comodato gratuito all'Unione, che ne curerà la gestione. In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, i beni concessi in comodato gratuito saranno riconsegnati all'Ente proprietario. I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione. In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trovano applicazione le norme statutarie.

Art. 10 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla convenzione, ovvero sulla base di Accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti.

2. Tutte le spese (stipendi, contributi ed ogni emolumento dovuto al personale, vestiario, automezzi, carburante, apparecchiature tecnico-operative, manutenzioni, organizzazione e formazione del personale, ecc.) necessarie al funzionamento del

servizio, sono sostenute dall'Unione montana, con fondi propri e/o con fondi trasferiti dai Comuni aderenti.

3. Le spese per l'utilizzo del personale di Polizia Locale per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, sia di interesse locale, che statale, sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti in proporzione alle ore effettivamente autorizzate e svolte a favore degli stessi. La richiesta di rimborso statale è a carico degli Enti.

Art. 11 - Modalità di riscossione e riparto dei proventi

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada vengono introitati dall'Unione, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.

2. I proventi diversi da quelli di cui al comma precedente, derivanti da sanzioni per violazione di leggi e regolamenti, vengono introitati dall'Unione.

3. I crediti derivanti da sanzioni già emesse alla data di sottoscrizione della presente convenzione, possono essere trasferiti in titolarità e gestione al Servizio o Corpo dell'Unione, previo apposito provvedimento dell'Ente interessato.

4. Tutte le entrate sanzionatorie di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, saranno soggette al riparto tra Enti ed Unione sulla base delle disposizioni decise dalla Conferenza dei Sindaci e ratificate dalla Giunta dell'Unione.

5. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, ovvero anche da privati, saranno introitati dall'Unione e messe a disposizione del servizio unificato.

Art. 12 – Adesione degli Enti, recesso, scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i

Comuni aderenti all'Unione Montana interessati.

2. Sull'adesione di cui al precedente punto, si esprime la Conferenza dei Sindaci, in forma vincolante, al solo fine di disciplinare ogni aspetto amministrativo e di natura economica necessario per formalizzare l'adesione.
3. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, approveranno con apposita Deliberazione dei rispettivi Consigli, la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi, ivi compresi quelli determinati dalla Conferenza dei Sindaci.
4. E' possibile recedere dalla presente convenzione, decorsi i primi due anni, mediante comunicazione formale da effettuarsi al Presidente dell'Unione Montana, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso. Il recesso dei singoli Enti non pregiudica l'istituzione e l'esercizio delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale svolte a titolo generale in capo all'Unione Montana nell'ambito del complessivo ambito territoriale della stessa, fintanto che almeno un Comune mantiene conferite, trasferite o associate le specifiche funzioni con l'Unione Montana stessa.
5. Il Comune che recede rimane obbligato pro quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla presente convenzione.
6. Nel caso di recesso o di revoca del conferimento delle funzioni, ovvero di scioglimento dell'Unione, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza con le modalità individuate dal Consiglio dell'Unione, e riacquista il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula della convenzione. I comuni si impegnano, inoltre, ad adottare ogni provvedimento utile

alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni dell'Unione per il personale assunto direttamente dall'Unione. I beni eventualmente conferiti dai singoli Comuni, rientrano nella disponibilità dei medesimi Comuni, mentre i beni acquistati dall'Unione restano nella disponibilità dell'Unione medesima.

Art. 13 – Ammissione di Enti non appartenenti all'Unione

1. Ai sensi della L.R. n.35/2013 e dello Statuto, L'Unione può stipulare convenzioni, ex art.30 TUEL, finalizzate alla gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

Art. 14 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Copia della presente convenzione è trasmessa, successivamente alla stipula, al Prefetto di Macerata ed alla Regione Marche per le rispettive competenze.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese da assumere in sede di Conferenza dei Sindaci o di Consiglio dell'Unione, in relazione alle specifiche competenze, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché si rinvia allo Statuto dell'Unione Montana, alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

3. Ai sensi dell'O Statuto, l'U.M.M.A. subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

4. La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Unione, dallo Statuto e dalla Legge.

5. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

6. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella

"Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR

131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Unione Montana dei Monti Azzurri - il Presidente Giampiero FELICOTTI

Per il Comune di CALDAROLA - il Sindaco Luca Maria GIUSEPPETTI